SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1699

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO e TESSITORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2002

Nuove disposizioni per la promozione del cinema italiano

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

INDICE

Relazione . . . . . *Pag.* 3

Disegno di legge . . . . . » 5

CAPO I – Norme di promozione . . . . . » 5

CAPO II – Disciplina della circolazione delle opere cinematografiche . . . . . » 9

CAPO III – Disciplina della revisione cinematografica . . . » 12

ONOREVOLI SENATORI. – Questo disegno di legge intende riscrivere le norme in tema di sostegno e promozione del cinema con lo scopo dichiarato di dispiegare tutti gli strumenti utili a sostenere la crescita dell'industria cinematografica italiana.

In tal senso si intendono confermare e rafforzare gli strumenti di sostegno pubblico alla produzione di film già inseriti nelle recenti leggi di riforma delle modalità di erogazione dei contributi del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) ed individuare nuovi strumenti, legati all'incentivazione fiscale, nei confronti dell'afflusso di risorse private destinate alla produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico.

Le linee di intervento sono rappresentate:

in primo luogo, da un intervento fiscale volto a incentivare l'investimento cinematografico;

in secondo luogo, da una più incisiva assegnazione dei contributi pubblici;

in terzo luogo, da una nuova disciplina dell'investimento in cinema da parte delle emittenti televisive.

Si prevede, quindi (articolo 1) di introdurre il *tax-shelter* allo scopo di incentivare l'afflusso di capitali privati a sostegno dell'industria cinematografica: è escluso da tassazione, infatti, l'intero volume degli investimenti destinati dalle imprese a nuove produzioni cinematografiche nazionali, nonchè quello relativo alla loro distribuzione, che sia in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque anni precedenti. Si premiano, dunque, i nuovi investimenti. Si esclude altresì dalla tassazione il volume degli incassi realizzati dagli esercenti attraverso la programmazione di film nazionali o europei, qualora però essi rappresentino almeno il 25 per cento della programmazione annua di quella sala.

Per quanto, invece, attiene al sostegno pubblico alla produzione di cinema italiano (articolo 2), si conserva l'attenzione ed il sostegno per le opere di particolare finalità artistiche e culturali, in particolare per le opere prime e seconde di giovani autori (*ex* articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213), con un meccanismo che prevede l'esistenza di un fondo, all'interno del FUS, per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato fino al 90 per cento dei costi ammissibili e documentati. Il meccanismo continua a ruotare intorno al funzionamento delle commissioni per il cinema operanti presso la Direzione generale per il cinema e poggia, per quanto riguarda le opere prime e seconde, su un criterio preferenziale di assegnazione dei contributi nei confronti dei giovani autori, dei cortometraggi e dei documentari, o nei confronti di progetti che siano già coperti da garanzie bancarie e che risultino assistiti da contratti di distribuzione. Venendo incontro alle necessità e difficoltà ed esigenze degli autori, si riconosce loro un periodo di tempo più ampio rispetto al passato (diciotto mesi anzichè dodici dall'erogazione del finanziamento) per dare avvio alla realizzazione del progetto.

Resta poi centrale nel meccanismo di sostegno alla produzione il Fondo di garanzia, che ha lo scopo di garantire gli investimenti delle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, distribuzione ed esportazione dei film. La garanzia, infatti, assiste i mutui contratti in misura pari al 90 per cento per le opere prime e seconde, mentre resta ferma la disciplina normativa vigente del sostegno da parte del Fondo di garanzia nei

confronti dei film dichiarati «di interesse culturale nazionale».

Si prevede, inoltre (articolo 3) – operando sul meccanismo già introdotto dalla legge 30 aprile 1998, n. 122 – che tutte le emittenti televisive, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, destinino una quota non inferiore al 10 per cento degli introiti pubblicitari al reinvestimento (produzione ed acquisto) in film europei. Per la Rai tale obbligo è calcolato in una quota non inferiore al 20 per cento del canone. Le emittenti televisive dovranno, in particolare, riservare una percentuale non inferiore al 50 per cento delle quote di reinvestimento all'acquisto di film – prevalentemente di quelli destinati alla sala cinematografica – realizzati da produttori indipendenti di Paesi dell'Unione europea, estranei alle emittenti medesime e diversi da società da loro controllate o a loro collegate.

La pubblicità televisiva di film ed opere cinematografiche italiane ed europee, inoltre, non incide sul computo dei tetti di affollamento pubblicitario previsti dalle leggi vigenti (articolo 4).

Analoga attenzione viene riservata al tema della circolazione delle opere cinematografiche, che viene disciplinata al fine di fornire un ausilio alla migliore circolazione del prodotto cinematografico. Per raggiungere tali scopi, il disegno di legge prevede (articolo 5) limiti massimi alla disponibilità, da parte di un solo imprenditore (o di soggetti ad esso collegati o da esso controllati) di sale cinematografiche; limiti che divengono via via inferiori qualora alla disponibilità di sale si cumuli anche l'attività di produzione o distribuzione.

Infine, il disegno di legge interviene sul funzionamento della commissione di revisione cinematografica (articolo 6), con lo scopo di eliminare ogni anacronistico ed ormai poco comprensibile ruolo censorio o autorizzatorio dello Stato in merito alla valutazione dei contenuti dei film e di affidare tale valutazione a meccanismi di autoregolamentazione. Si stabilisce, infatti, che la proiezione in pubblico e l'esportazione di film nazionali sono libere e che regole volte ad individuare eventuali restrizioni alla visione dei film stessi in considerazione della protezione dei minori sono stabilite con accordi tra le associazioni delle categorie interessate alla produzione, distribuzione ed esercizio e le associazioni dei genitori, dei consumatori o di tutela degli animali.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NORME DI PROMOZIONE

Art. 1.

(Promozione del cinema mediante agevolazioni fiscali)

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa l'intero volume degli investimenti in nuove produzioni cinematografiche nazionali, nonchè quello relativo alla distribuzione delle medesime, realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa l'intero volume degli incassi, realizzati dagli esercenti di sale cinematografiche nell'esercizio finanziario precedente, dovuti alla programmazione di film di produzione nazionale o di Paesi appartenenti all'Unione europea, qualora essi vi abbiano destinato almeno il 25 per cento del totale delle giornate annue di programmazione ed inoltre, per le multisale, qualora a tale programmazione sia stato altresì destinato almeno uno schermo per ogni giornata di spettacolo.

3. L'attestazione dell'effettività, dell'entità e della corrispondenza dell'investimento di cui al comma 1, e dei ricavi di cui al comma 2, ai requisiti previsti dal presente articolo, è rilasciata, oltre che con dichiarazione sostitutiva dall'interessato, dal presidente del colle-

gio sindacale della società beneficiaria ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

4. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

5. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. Per i fini di cui al comma 2, la giornata di programmazione si valuta per intero anche nel caso in cui il film abbia ricevuto un numero di proiezioni inferiore a quello complessivamente effettuato nella medesima giornata, ma comunque superiore a due proiezioni pomeridiane, e non si computano le giornate di programmazione tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ciascun anno.

7. Il riconoscimento di ulteriori benefici economici in favore della produzione, distribuzione ed esercizio cinematografici, a valere sul bilancio dello Stato, ad eccezione

di quanto previsto dall'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e dei finanziamenti non assistiti dal Fondo di garanzia concessi a valere sul Fondo di intervento per i film di produzione nazionale, può essere disposto solo a favore degli investimenti che non abbiano goduto, anche in parte, delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art.2.

(Promozione di opere con finalilà artistiche e culturali)

1. L'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 28 – *Promozione di opere con finalità artistiche e culturali – 1.* È istituito, a valere sugli stanziamenti destinati al cinema dal Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a film ispirati a rilevanti finalità artistiche e culturali, il cui importo massimo è determinato in misura non superiore al 90 per cento dei costi ammissibili e documentati.

2 La commissione consultiva per il cinema seleziona entro il primo semestre di ciascun anno, progetti per i film di cui al comma 1, con priorità per le opere prime e seconde, previamente individuati tra quelli che prevedono la utilizzazione di sceneggiature premiate in concorsi, nonchè per progetti presentati da diplomati, da non più di due anni, della Scuola nazionale di cinema. I progetti selezionati devono essere iniziati, a pena di decadenza, entro diciotto mesi dalla erogazione del finanziamento.

3. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissati i criteri, i requisiti

e le modalità per la costituzione del Fondo e per la concessione dei benefici di cui al comma 1, anche in favore dei film cortometraggi, ivi compresi i documentari, nonchè misure di particolare agevolazione:

a) per i progetti che siano coperti da garanzie bancarie o assicurative, o da forme di cartolarizzazione, a prima escussione, nei termini e alle condizioni definite dal regolamento medesimo;

b) per i progetti che risultino assistiti da contratti, anche preliminari, volti alla effettiva distribuzione dell'opera nelle sale cinematografiche, con eventuali impegni di tenitura.

4. I film di cui ai commi 1, 2, e 3 sono assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, relativamente alla produzione, distribuzione ed esportazione, in misura pari al 90 per cento del mutuo concesso. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo».

Art. 3.

(Promozione del cinema mediante reinvestimenti delle emittenti televisive)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998 n. 122, è sostituito dai seguenti:

«*5.* Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano una quota non inferiore al 10 per cento degli introiti netti annui derivanti da pubblicità al reinvestimento in film lungometraggi e cortometraggi e in programmi specificamente rivolti ai minori. Alla medesima finalità, provvede la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, a ciò destinando una quota, stabilita dal contratto di servizio e comunque

non inferiore al 20 per cento dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento.

5-*bis*. Una percentuale non inferiore al 50 per cento delle quote di reinvestimento indicate al comma 5, è destinata all'acquisto di film – prevalentemente di quelli destinati alla sala cinematografica – di produttori appartenenti a Paesi dell'Unione europea, ivi compresi quelli realizzati da produttori indipendenti, diversi dalle emittenti televisive o da società a queste collegate o da esse controllate».

Art. 4.

(Promozione e pubblicità delle opere audiovisive)

1. All'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modificazioni, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. I limiti in materia di pubblicità televisiva disposti dalla presente legge non si applicano per la promozione e la pubblicità di opere audiovisive italiane e dell'Unione europea, la cui trasmissione non incide ai fini del computo dei limiti medesimi».

CAPO II

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELL OPERE CINEMATOGRAFICHE

Art. 5.

(Disponibilità di schermi cinematografici).

1. Nel settore dell'esercizio cinematografico, l'effettuazione di una delle operazioni di cui all'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che determina la concentrazione in capo ad uno stesso soggetto, anche attraverso altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, ovvero l'acquisizione del controllo di fatto, in via diretta o indiretta,

di un numero di schermi cinematografici superiore al 20 per cento degli schermi operanti nel territorio nazionale, rappresenta costituzione o rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale e comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ne valuterà le conseguenze ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1990, accertando eventuali effetti distorsivi della concorrenza in modo sostanziale e durevole.

2. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 16 per cento nel caso in cui il soggetto, o altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, svolga contestualmente attività di distribuzione di opere cinematografiche.

3. Costituisce soglia di attenzione per l'accertamento di eventuali effetti distorsivi della concorrenza in modo sostanziale e durevole derivanti dalla costituzione o rafforzamento di posizione dominante, ai sensi del comma l, il superamento delle percentuali di cui ai commi 1 e 2:

a) aumentate della metà, con riferimento agli schermi cinematografici presenti nel territorio delle province con una popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) raddoppiate, con riferimento agli schermi cinematografici presenti nel territorio delle province con una popolazione compresa tra 200.000 e 500.000 abitanti, ovvero in altri mercati locali costituenti parte rilevante del mercato, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato identifica alla luce delle evoluzioni del sistema cinematografico nazionale.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, provvede ai sensi degli articoli 6, 16, 17, 18 e l9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Fuori dei casi indicati ai commi 1, 2 e 3, resta fermo il potere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di verificare la sussistenza di ulte-

riori casi di costituzione o di rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale, nel settore dell'esercizio cinematografico. Gli eventuali effetti distorsivi della concorrenza sono analizzati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, attraverso una valutazione articolata delle caratteristiche del mercato considerato rilevante, effettuata utilizzando parametri quali: quantità e rilevanza dei concorrenti, condizioni di accesso al mercato, livello di integrazione verticale, quantità e tipologia dei film immessi, anche in considerazione delle specificità del settore e previo eventuale parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione agli aspetti connessi con il pluralismo espressivo e culturale.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 della legge 10 ottobre l990, n. 287, devono essere in ogni caso preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente:

a) in ognuna delle province con una popolazione superiore a 500.000 abitanti, una quota di mercato superiore al 30 per cento dell'incasso cinematografico lordo e, contemporaneamente, del 20 per cento del numero degli schermi cinematografici ivi in attività;

b) in ognuna delle province con una popolazione compresa tra 200.000 e 500.000 abitanti, ovvero in altri mercati locali costituenti parte rilevante del mercato, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato identificherà alla luce delle evoluzioni del sistema cinematografico nazionale, una quota di mercato superiore al 40 per cento dell'incasso cinematografico lordo e, contemporaneamente, del 30 per cento del numero degli schermi cinematografici ivi in attività. In tali casi, l'Autorità garante della

concorrenza e del mercato provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 4.

CAPO III

DISCIPLINA DELLA REVISIONE CINEMATOGRAFICA

Art. 6.

(Revisione cinematografica)

1. La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali sono libere.

2. Con accordi tra le associazioni delle categorie interessate alla produzione, distribuzione ed esercizio cinematografici, le associazioni dei genitori e dei consumatori maggiormente rappresentative e le associazioni di tutela degli animali, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite norme di autoregolamentazione e disciplina volte a:

a) definire eventuali restrizioni alla visione dei film nelle sale cinematografiche in Italia, in considerazione della protezione dei minori;

b) costituire un organo di vigilanza del settore, nel quale sia prevista anche la partecipazione di un rappresentante delle associazioni di tutela degli animali maggiormente rappresentative, relativamente ai film per i quali ne sia previsto l'utilizzo;

c) definire la misura di sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie per la loro violazione, irrogate con atto dell'organo di cui alla lettera *b),* attraverso le quali è ammesso ricorso davanti al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva.

3. In mancanza di accordi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di cui al comma 2 sono adottate con regolamento

del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni interessate e la commissione consultiva per il cinema.

4. Le norme definite con le modalità di cui al comma 2 costituiscono usi e consuetudini commerciali e sono parametri di valutazione del principio della correttezza professionale in ambito cinematografico, ai sensi dell'articolo 2598, primo comma 1, numero 3), del codice civile.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, o, in mancanza, di quelle recate dal regolamento di cui al comma 3, sono abrogati l'articolo 668 del codice penale, la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.

Art. 7.

(Oneri finanziari)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, stimato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2003, 2004 e 2005, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.